



Giustizia Sportiva

Federazione Italiana Tennistavolo

Prot. n 5235

02/10/2017

Pos.10/2017

**DECISIONE N.4/2017**  
**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

**Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente**

**Avv. Giuseppe MATANO – Componente**

**Avv. Antonio AMATO – Componente**

Riunito nella Camera di Consiglio in data 2 ottobre 2017 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 10/2017, nei confronti del Sig. Fabio Michele Palmitessa, per la violazione degli artt. 2 3 e 8 del vigente Regolamento di Giustizia, nonché del Regolamento ITTF nella parte in cui disciplina le modalità nonché i materiali ammessi per il rivestimento delle racchette;

- Acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- Preso atto della richiesta del Tesserato ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, per l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 12, comma 1, lett. B) del Regolamento di Giustizia per anni uno;
- Tenuto conto del parere espresso dal Procuratore Federale con nota prot. n. 4838 del 12.09.2017 che ritiene la sanzione richiesta dal Tesserato "*congrua e rispondente alle conclusioni formulate dalla Procura*";

**ITTF • ETTU**



### RITENUTA

- ❖ corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti;
- ❖ congrua la sanzione indicata;

### P.Q.M.

**Delibera all'unanimità** di dichiarare, ex art. 48 del vigente Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo intercorso tra le parti recante la sanzione della sospensione ex art. 12, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia del Sig. Fabio Michele Palmitessa per anni uno.

### MANDA

Alla Segreteria Federale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 2 ottobre

**Il Presidente**

Avv. Eraldo Liberati

**Il componente**

Avv. Giuseppe Matano

**Il componente**

Avv. Antonio Amato

**Si avverte che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.**